


COMUNE DI POTENZA

Provincia di POTENZA

COLLEGIO DEI REVISORI



VERBALE N. 40

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di maggio si è riunito il Collegio dei Revisori presso la sede municipale del Comune di Potenza per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 aprile 2021.

L'Organo di Revisione,

Visto il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b) n. 7 che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Premesso che

- la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi da 816 a 847 ha istituito a decorrere dall'anno 2021 - il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, e comunque di ogni altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26 aprile 2021 è stato istituito ed approvato il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale con le relative Tariffe, criteri e coefficienti di applicazione così come riportati negli Allegati A, B e C allo stesso Regolamento;
- che dalla sua istituzione, il legislatore è intervenuto ripetutamente, modificando la



Handwritten signatures of the officials, including the Secretary General.

disciplina e, quindi, i presupposti applicativi del canone relativamente a diversi istituti e fattispecie;

Considerato che:

- è opportuno procedere con l'aggiornamento del testo regolamentare, adeguandolo alle innovazioni legislative;
- è opportuno apportate al testo del Regolamento alcune correzioni dovute a refusi, ripetizioni e/o evidenti errori di battitura;

Dato atto che: le modifiche introdotte dal legislatore riguardano specificamente le fattispecie previste dai commi 831 e 831-bis dell'art 1 della L. 160/2019, e, in particolare:

- relativamente al comma 831 e alla disciplina delle occupazioni effettuate per la fornitura dei servizi di pubblica utilità, su cui vi sono stati ripetuti interventi normativi, da ultimo, l'articolo 5, comma 14-quinquies del D.L. 146/2021, convertito con modifiche nella Legge 215 del 17 dicembre 2021, ha introdotto le norme di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel comma 831 dell'articolo 1 della Legge 160/2019; conseguentemente, appare opportuno aggiungere al Regolamento il testo della norma interpretativa;
- relativamente al comma 831-bis, introdotto dall'art. 40, comma 5-ter, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, si tratta di una disciplina *ad hoc* riguardante le occupazioni degli impianti di telefonia e telecomunicazioni, mediante specifica indicazione del criterio di commisurazione del canone e del relativo importo; anche in questo caso, appare opportuno modificare l'articolo del Regolamento e dell'Allegato C, contenente le tariffe, per adeguare il testo regolamentare alle nuove disposizioni di legge;

Rilevato che le modifiche del legislatore possono essere direttamente inserite nel Regolamento adottato dall'Ente mediante riproposizione testuale del contenuto delle leggi, determinandosi, per l'effetto:

- la modifica dell'articolo 16, comma 9 del Regolamento, per aggiunta del testo dell'articolo 5, comma 14-quinquies del D.L. 146/2021, conv. dalla L. 215/2022 ed eliminazione dell'ultimo alinea dello stesso comma 9 perché costituente mera ripetizione del testo del precedente capoverso;
- la modifica dell'articolo 18, comma 4 del Regolamento, per aggiunta del testo dell'articolo 1, comma 831-bis della L. 160/2019, così come introdotto dall'art. 40, comma 5-ter, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, e contestuale eliminazione di parte del comma perché superato dalla disposizione di legge;
- introduzione nell'Allegato C al Regolamento, della relativa tariffa, prevista appunto per le occupazioni degli impianti di telefonia e telecomunicazioni, nella misura di legge, pari a Euro 800,00 per ciascun impianto insistente sul territorio comunale;

Rilevato inoltre, che sono state apportate correzioni, così come riportate nella proposta di deliberazione, al testo del Regolamento, per errori di battitura e di sistemazione del



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

testo;

Verificato che sono stati acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- alla regolarità contabile;


entrambi i pareri sono stati espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n 17 del 26 aprile 2021.

Li, 25/05/2022.


Il Collegio dei Revisori



(Dott. Mario D.A. Gallicchio)



(Dott. Giuseppe Colaiacovo)



(Rag. Rocco Palese)